



**Direzione:** INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00191 DEL 20/09/2023)

**Area:**

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. del Proposta n. 46351 del 23/11/2023

**Oggetto:**

Intervento 12IR861/G1 "Completamento Dragaggio e sistemazione della marana di Prima Porta di carattere urgente".  
Sostituzione dell'ausiliaria. CUP: F87H19005100005 - CIG: Z273D2EB9E.

**Proponente:**

Estensore POPESCHICH LUIGI \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento MAURIZIO PECCOLO \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area \_\_\_\_\_

Direttore Regionale L. MARTA \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Firma di Concerto

**Oggetto:** Intervento 12IR861/G1 “Completamento Dragaggio e sistemazione della marana di Prima Porta di carattere urgente”. Sostituzione dell’ausiliaria. CUP: F87H19005100005 - CIG: Z273D2EB9E.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE**

(Decreto T00191 del 20/09/2023 – Pubblicato sul BURL n. 77 del 20/09/2023)

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**VISTO** lo Statuto;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché alle disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

**VISTO** il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

**RICHIAMATE** le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016 “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, come modificate dalla delibera n. 636 del 10 luglio 2019;

**VISTA** la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l’art 2 comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

**VISTO** il Decreto-Legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, recante “disposizioni urgenti per l’accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Protezione Civile”;

**VISTO** il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

**CONSIDERATO** che l'art. 10, comma 2-ter, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l'espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

**VISTO** il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T00191 del 20/09/2023, pubblicato sul BURL n. 77 del 20/09/2023 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l'Ing. Luca Marta;

**CONSIDERATO** che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

**CONSIDERATO** che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Luca Marta, lo stesso ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 "CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO" aperta presso la Banca d'Italia;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, concernente l'approvazione dei indicatori di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, che ha istituito il Dipartimento Casa Italia;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 141/BIL, con il quale è stato istituito il capitolo n. 907 Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal riparto fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021, con il quale sono stati definiti il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento CASA ITALIA sul cap. 907, pari a complessivi 220.228.324,00 euro, destinati a interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, co. 1, del DPCM 18 giugno 2021 stabilisce che le somme stanziare sul cap. 907 della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 2021, pari a € 220.228.324,00 sono destinate ad "interventi finalizzati, tra l'altro, alla rimessa in efficienza di opere idrauliche";

**CONSIDERATO** che, con decreto n. 6769 del Capo Dipartimento Casa Italia della PCDM, sono state impegnate le risorse di competenza della Regione Lazio per complessivi € 13.420.934,29;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 311 del 24/05/2022 di approvazione del “Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici” finanziato a valere sulle risorse disponibili di cui all’articolo 1, co. 3, del DPCM 18 giugno 2021 e nei limiti di cui all’allegato 1 del DPCM medesimo, pari a euro 13.420.934,29;

**CONSIDERATO** che, nel “Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici” allegato all D.G.R. n. 311 del 24/05/2022 è ricompreso l’intervento 12IR861/G1 “*Completamento Dragaggio e sistemazione della marana di Prima Porta di carattere urgente*”;

**PREMESSO** che, per l’intervento 12IR861/G1 “*Completamento Dragaggio e sistemazione della marana di Prima Porta di carattere urgente*”:

- con Determinazione n. H00012 del 17/01/2023 il Per. Ed. Maurizio Peccolo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- con Determinazione H00046 del 13/03/2023 il Per. Ed. Maurizio Peccolo è stato individuato e nominato progettista dell’intervento;
- con Determinazione H00046 del 13/03/2023 l’Ing. Giorgio Pineschi è stato individuato e nominato verificatore ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016;
- in data 28 marzo 2023 sono stati redatti, ai sensi dell’art. 23 e 26, del D.lgs. 50/2016 il Verbale di Verifica e l’Atto di Validazione del Progetto esecutivo;
- con determinazione n. H00080 del 09/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento 12IR861/G1 “*Completamento Dragaggio e sistemazione della marana di Prima Porta di carattere urgente*”;
- con Determinazione a contrarre n. H00082 del 12/06/2023, rettificata con determinazione n. H00086 del 16/06/2023, è stato previsto che l’affidamento dei lavori in questione avvenga, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto-Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) della Legge n. 108/2021, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagine di mercato, per un importo complessivo IVA esclusa di € 692.831,17 di cui € 689.833,49 per lavori soggetti a ribasso d’asta riconducibili alla categoria OG8 ed €. 2.997,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a lavori opzionali pari €. 342.274,52, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. n. 108/2020;
- con la medesima Determinazione n. H00082 del 12/06/2023 sono stati approvati l’Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse e lo Schema di istanza di manifestazione di interesse, nonché gli atti necessari per l’indizione della procedura negoziata, ossia: Lettera di Invito, Schema di Domanda di partecipazione, Schema modello dichiarazioni mandanti/consorziate, Schema di Offerta Economica e Schema di Contratto;
- con determinazione n. H00100 del 27.07.2023 si è provveduto all’aggiudicazione dei lavori di “*Completamento Dragaggio e sistemazione della marana di Prima Porta di carattere urgente*” in favore dell’Operatore Economico CRM Appalti S.r.l.-C.F. e P. IVA n. 14950721002, (impresa ausiliaria OMISSIS., codice fiscale e partita I.V.A. OMISSIS), che ha presentato un ribasso del 37,60%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 433.453,78, di cui € 430.456,10 per lavori al netto del ribasso ed € 2.997,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

**VISTA** la nota prot. n. 847341 del 27/07/23, con la quale il Soggetto attuatore delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico ha chiesto all'Agenda delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino Ufficio provinciale territorio, la certificazione attestante l'esistenza di eventuali violazioni, definitivamente e non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse da parte della società OMISSIS codice fiscale e partita I.V.A. OMISSIS, in qualità di impresa ausiliaria;

**PRESO ATTO** che l'Agenda delle Entrate, con nota acquisita al protocollo regionale con il n. 939934 del 29/08/23, ha comunicato che a carico della società OMISSIS, codice fiscale e partita I.V.A. OMISSIS, risultano violazioni definitivamente accertate e violazioni non definitivamente accertate;

**RICHIAMATO** l'art. 80, comma 4 del Dlgs 50/2016, prima e secondo periodo, che recita: "*Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.*";

**RICHIAMATO** l'art. 80, comma 4 del Dlgs 50/2016, quarto e quinto periodo che prescrivono "*Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali..... Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale ..... che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.*";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante: "*Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.*", e in particolare l'art. 3 che prescrive "*Ai fini del presente decreto, la violazione di cui all'art. 2 si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto.*";

**TENUTO CONTO** che le violazioni definitivamente accertate pari ad € 7.176,64, sono superiori all'importo di € 5.000 fissato all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mentre le non violazioni non definitivamente accertate non superano il 10% il valore dell'appalto, il Soggetto attuatore con nota, prot. n. 997672 del 13/09/23, ha comunicato alla società OMISSIS, l'avvio della procedura di esclusione per irregolarità fiscale e ha chiesto alla stessa società di presentare eventuali controdeduzioni in merito;

**RISCONTRATO**, tra l'altro, che, per pacifica giurisprudenza, la previsione del richiamato ultimo periodo del comma 4, dell'art. 80 citato può trovare applicazione, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l'istanza di rateizzazione è stata presentata dal concorrente ed è stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non essendo sufficiente che il contribuente abbia semplicemente inoltrato istanza di rateizzazione, ma occorrendo che, entro la predetta data, il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole dell'amministrazione finanziaria a (da ultimo, Tar Veneto, Venezia, sez. 1, 07112/2020, n. 1195; Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2018, n. 856; Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2019, n. 1753; deliberazione ANAC n. 709 del 24 luglio 2018);

**TENUTO CONTO** che costituisce principio generale unanimemente condiviso quello secondo cui i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento devono essere posseduti senza soluzione di continuità dall'operatore economico dalla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche successivamente, fino all'aggiudicazione e alla data di stipulazione del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso (Cons. di Stato, sez. V, 12.05.2020 n. 2968; Cons. Stato, sez. 111, 21 luglio 2017, n. 3614 ; Ld., sez. V, 23 febbraio 2017 n. 852; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8 del 20 luglio 2015; Deliberazione ANAC n. 337 del 10 aprile 2019; deliberazione ANAC n. 893 del 17 ottobre 2018);

**VISTA** la nota della società OMISSIS, acquisita al protocollo regionale con il n. 1044313 del 22/09/2023, con la quale la società in merito alle gravi violazioni definitivamente accertate ha sostenuto che *"Tali violazioni, definitivamente accertate non possono comportare un'automatica esclusione dell'operatore economico non integrando, distintamente ognuna, gli estremi della grave violazione, così come intesa dal legislatore con la previsione di cui di cui all'art. 48-bis, co. 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 1, co. 988, della l. n. 205/2017 (€ 5.000,00)."*;

**CONSIDERATO** che diversamente da quanto sostenuto dall'impresa OMISSIS, il superamento del limite pari a 5.000 € (limite individuato ai sensi dall'art. 1, co. 988, della l. n. 205/2017) non può essere riferito a ciascuna cartella esattoriale non pagata né contestata ma dalla somma delle stesse come si evince dal tenore letterale dell'art. 48-bis, comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che recita: *"...il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo"*, e dallo stesso art. 80, comma 4 che fa riferimento ad *"un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602"*

**TENUTO CONTO**, inoltre, a conferma dell'interpretazione normativa sopra descritta, che il TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, nella sentenza 21 febbraio 2023, n. 70, a seguito della richiesta della ricorrente di interpretare la norma *"nel senso che le uniche violazioni rilevanti a fini escludenti sarebbero quelle di importo singolarmente superiore alla soglia ivi indicata e non, invece, quelle che solo nel complesso ammontano ad oltre € 5.000,00."* ha sostenuto che: *"Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa, in quanto aderendo all'interpretazione della disposizione sostenuta dalla ricorrente, la finalità della disciplina volta ad impedire la partecipazione alle gare pubbliche degli operatori economici che abbiano commesso violazioni fiscali/contributive rilevanti, la cui soglia è stata stabilita dal legislatore in € 5.000,00, verrebbe frustrata creandosi al contempo un'ingiusta disparità di trattamento, atteso che in tal modo si addiverrebbe all'esclusione di imprese che hanno commesso una sola violazione fiscale anche solo di poco superiore ad € 5.000,00, ammettendosi invece alla procedura altri operatori che abbiano complessivamente posto in essere una molteplicità di violazioni per importi singolarmente inferiori a € 5.000,00, ma complessivamente ammontanti a cifre anche elevatissime."*, ed ancora *"Peraltro, l'art. 48-bis comma 1 del D.P.R. 602/1973 richiamato dall'art. 80 comma 4 del Codice degli appalti, laddove stabilisce la predetta soglia di gravità ai fini dell'operatività della causa escludente, stabilisce espressamente che l'importo di € 5.000 concerne l'omesso "versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo" e per condivisibile giurisprudenza, la reiterazione della violazione, anche di importo singolarmente inferiore alla somma di € 5.000,00, risulta in sé un elemento che depone per l'inaffidabilità dell'operatore economico, laddove l'ammontare complessivo delle irregolarità superi la soglia prevista dal legislatore (vedi TAR Sardegna, sentenza n. 72/2022)."*

**RICHIAMATO** L'art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. b), della legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante l'aggiunta del seguente quinto

periodo: *“Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo”*.

**TENUTO CONTO**, tra l'altro, che secondo il consolidato orientamento del Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti, si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni; spetta, infatti, in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8/2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2682/2013).

**VISTA** la nota prot. n. 1229564 del 30/10/2023, con la quale il Soggetto attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico, ha comunicato alla CRM Appalti Srl che *“in sede di verifica dei requisiti necessari alla partecipazione dell'appalto, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa OMISSIS è risultata mancante di una delle condizioni obbligatorie richiamate nel medesimo articolo e pertanto è oggetto di un procedimento di esclusione.”* e conseguentemente richiamato l'art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e al fine di giungere alla conclusione della procedura di affidamento dei lavori in esame, ha chiesto alla CRM Appalti S.r.l.s., *di fornire alla scrivente Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 15 gg. dal ricevimento della presente, un nuovo “Contratto di Avvalimento” con altra impresa ausiliaria che sia in possesso dei requisiti di legge obbligatori per la circostanza;*

**RAVVISATO**, inoltre, che la “sostituzione dell'ausiliaria durante la procedura è istituito patentemente derogatorio al principio dell'immodificabilità soggettiva del concorrente nel corso della procedura (nonché di coloro di cui intende avvalersi: e, per questa via, della stessa offerta), rispondendo all'esigenza, stimata superiore, di evitare l'esclusione dell'operatore per ragioni a lui non direttamente riconducibili e, in questo modo, sia pure indirettamente, stimolare il ricorso all'avvalimento: il concorrente, infatti, può far conto sul fatto che, nel caso in cui l'ausiliaria non presenti i requisiti richiesti, potrà procedere alla sua sostituzione e non sarà, per solo questo fatto, escluso” (Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2018, n. 2527; Tar Salerno, sez. I, 27 dicembre 2019, n. 2272).

**VISTA** la nota prot. n.1288127 del 10 novembre 2023, con la quale l'impresa CRM Appalti Srl ha comunicato al Soggetto attuatore, entro i termini previsti, il nome della nuova ausiliaria SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA 04298780653 trasmettendo la relativa documentazione;

**PRESO ATTO** che il RUP ha verificato positivamente sia la documentazione trasmessa sia i requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del dlgs 50/2023 della società SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA 04298780653;

**RITENUTO** pertanto di escludere l'impresa OMISSIS quale ausiliaria dell'impresa CRM Appalti S.r.l.s e di sostituirla, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con l'impresa SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA 04298780653;

**RITENUTO** inoltre di provvedere alla pubblicazione, del presente atto sul sito della Regione Lazio nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;

## DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di escludere l'impresa OMISSIS quale ausiliaria dell'impresa CRM Appalti Srl per l'intervento n. 12IR861/G1 "Completamento Dragaggio e sistemazione della marana di Prima Porta di carattere urgente";
2. di dare atto che l'impresa ausiliaria dell'impresa CRM Appalti Srl è la SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA 04298780653;
3. di notificare a cura del RUP il presente provvedimento all'impresa OMISSIS e all'impresa Scaglione Costruzioni Generali S.rl e di procedere alla pubblicazione, del presente atto sul sito della Regione Lazio nella sezione "Amministrazione Trasparente", sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di Roma entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il Soggetto Attuatore  
Ing. Luca Marta

Copia